

Comune di Craveggia

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Pr
		es
		en
		te
	CIOVANIOLA DAGLO. Drocidorato	C)
1.	GIOVANOLA PAOLO - Presidente	Sì
2.	GNUVA GRAZIELLA - Vice Sindaco	Sì
3.	ANTENORI EMANUELE - Assessore	Sì
4.	GNUVA LUCA - Assessore	Sì
5.	GUBETTA DANIELE - Assessore	Sì
6.	COTTINI MARINO - Consigliere	No
7.	BARERA ALESSANDRO - Consigliere	No
8.	DEMARTINI IVAN - Consigliere	Sì
9.	SALA GIUSEPPINA - Consigliere	No
10.	SPELTINI LORIS - Consigliere	Sì
11.	GIANA GIAN LUCA - Consigliere	Sì
12.	ARRIGONI ANGELO - Consigliere	No
13.	ARRIGONI BRUNO - Consigliere	No
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	5

Assiste all'adunanza il Segretario Signor **Dr. Dario CERIZZA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale.

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento".

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

DATO ATTO che l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il seguente nuovo testo: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno d i riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'art.13 comma 12 bis del D.L. 201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 31 Ottobre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06.

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° genn aio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO l'art. 9, comma 8, del D.Lgs14/03/2011, che recita: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

ATTESO che sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

RICHIAMATA la circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2012 di chiarimento sull'applicazione dell' I.M.U. per l'anno 2012.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, <u>si detraggono</u>, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

EVIDENZIATO, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di \in 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base pari a \in 200,00.

EVIDENZIATO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applica anche alle seguenti fattispecie:

- ✓ la casa coniugale assegnata al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
- ✓ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati ad istituti autonomi per le case popolari.
- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 8 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 per cento

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATIE AREE FABBRICABILI: 0,90 per cento;

Di mantenere le detrazioni previste dalla normativa citata in premessa per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012;

Di equiparare alle abitazioni principali, ai fini delle aliquote e detrazioni:

√ la casa coniugale assegnata al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

- ✓ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati ad istituti autonomi per le case popolari.
- √ immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1[^] gennaio 2012.

Di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : GIOVANOLA PAOLO	F.to : Dr. Dario CERIZZA
	
Visto la regolarità contabile attestante la co 151- comma 4 -del D.lgs 267/2000.	pertura finanziaria ai sensi dell'art.
	Il Responsabile del Servizio
	Finanziario
	F.to: D.ssa Zani Giovanna
REFERTO DI PUBBLICAZIO	NE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che pubblicata il giorno 07-dic-2012 all'Albo Pretori giorni consecutivi dal 07-dic-2012 22-dic-2012 267/2000.	io di questo ente ove rimase esposta per 15
, lì 07-dic-2012	II Segretario Comunale F.toDr. Dario CERIZZA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (A	Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Si certifica che la presente La presente pubblic di questo Comune senza reclami ed è divenuta 267/2000.	
La presente deliberazione, è divenuta esecu	utiva in data 26-nov-2012.
	II Segretario Comunale
	F.to: Dr. Dario CERIZZA
	F.Io. DI. Dallo CENIZZA
	F.IO. DI. DANO CENIZZA
E' copia conforme all'originale, in carta semplic	